



Roma, 23 dicembre 2020

Alle Agenzie per il Lavoro

e p.c.

Ad ASSOLAVORO

Ad ASSOSOMM

Loro Sedi

**Oggetto: Disposizioni sulle modalità di comunicazione al Fondo del contributo addizionale dovuto sul trattamento di integrazione salariale (TIS) cc.dd. "semplificato", periodo settembre – novembre 2020 c.d. "COVID 19 con fatturato"**

La recente normativa emergenziale ha introdotto nuovi elementi rispetto alle precedenti disposizioni sui trattamenti di concessione di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), Assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), richiesti per motivi riconducibili all'emergenza epidemiologica "COVID-19".

Nello specifico, oltre ad estendere l'accesso ai trattamenti ai lavoratori in forza presso le imprese alla data del 9 novembre 2020, è stato rideterminato il numero di settimane per cui detti trattamenti di sostegno al reddito possono essere richiesti dai datori di lavoro e, in alcuni casi, è stato introdotto l'obbligo del versamento di un **contributo addizionale** a carico di questi ultimi, variabile in ragione della diminuzione del fatturato del primo semestre del 2020 raffrontato a quello del corrispondente periodo del 2019.

In dettaglio, il sopracitato contributo addizionale:

- a) non è dovuto se la riduzione del fatturato, nel periodo sopra considerato, è pari o superiore al 20%. Lo stesso principio vale per i datori di lavoro che hanno iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 (viene presa in considerazione la data di comunicazione dell'attività inviata alla Camera di Commercio e non quella di apertura della matricola aziendale) nonché per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 - riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, a prescindere dall'ubicazione territoriale dell'unità produttiva per cui si richiede il trattamento;
- b) è pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o la riduzione di orario, se nella comparazione con il primo semestre 2019 il fatturato si è ridotto per meno del 20%;



c) è pari al 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di sospensione o di integrazione salariale, per le aziende che non hanno subito cali di fatturato rispetto al primo semestre del 2019. Inoltre, tale aliquota massima è applicabile alle imprese che non forniscono la richiesta autocertificazione sull'andamento del fatturato.

Stante quanto sopra premesso e in considerazione della circostanza che per il settore della somministrazione il contributo addizionale, calcolato sulla base della diminuzione di fatturato dell'utilizzatore, deve essere versato dalle Agenzie per il Lavoro al Fondo di Solidarietà del settore (ved. circolare 91851 del 9 dicembre 2020), si rende necessario acquisire, per il prosieguo dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, informazioni ulteriori rispetto a quelle sino ad oggi comunicate dalle Agenzie.

In particolare, per le prestazioni di trattamento di integrazione salariale relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre, le Agenzie per il lavoro, monitorando per ogni impresa utilizzatrice il numero di settimane utilizzate e di quelle soggette a contributo, dovranno acquisire dalle stesse imprese le autocertificazioni sulla percentuale di calo del fatturato (secondo gli indici di calcolo e le modalità di raffronto illustrate dall'Agenzia delle Entrate con le circolari n. 9/E del 13 aprile 2020 e 15/E del 14 giugno 2020) e conseguentemente sulla relativa aliquota del contributo addizionale che andrà versato per le settimane di trattamento di integrazione salariale soggette al contributo (in allegato un modello indicativo di autocertificazione a cura dell'impresa utilizzatrice).

**In considerazione delle ineludibili richieste da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dei relativi adempimenti, il cui assolvimento è condizione necessaria per ottenere ulteriori finanziamenti**, acquisite le informazioni necessarie dalle imprese utilizzatrici, le Agenzie dovranno inviare al Fondo **dalle ore 12:00 del 14 gennaio alle ore 12:00 del 8 marzo 2021 una dichiarazione per ogni singola mensilità, in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, contenente i seguenti elementi:**

- numero di settimane di TIS semplificato per le quali il contributo addizionale è dovuto
- numero complessivo di ore di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro nelle settimane soggette a contributo
- numero di lavoratori in sospensione/riduzione dell'orario di lavoro per cui è dovuto il contributo
- importo complessivo del contributo addizionale dovuto al Fondo di Solidarietà.

La suddetta dichiarazione dovrà essere trasmessa compilando il "form" denominato "Contributo addizionale TIS - COVID 19 con fatturato" appositamente predisposto sulla piattaforma



<https://tis.formatemp.it>.

Si rappresenta, in ultimo, che la Circolare n° 115 del 30/09/2020 e la Circolare INPS n. 139 del 7 dicembre 2020, alle quali si rimanda, illustrano nel dettaglio le novità introdotte dai Decreti in premessa fornendo istruzioni ed esempi sulle corrette modalità di calcolo delle settimane nonché del contributo addizionale, ove dovuto.

Per comodità si riassumono nella tabella seguente le principali prescrizioni fornite dalle norme emergenziali ad oggi emanate da considerare per il calcolo del contributo addizionale dovuto al Fondo di Solidarietà dei lavoratori in somministrazione.

<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>NUMERO SETTIMANE AUTORIZZATE</b>	<b>CONTRIBUTO ADDIZIONALE</b>	<b>NOTA</b>
Decreto-legge n. 104/2020, cd. Decreto Agosto convertito con Legge n. 126 in data 13 ottobre 2020	PRIME 9 SETTIMANE	<b>Non dovuto</b>	Sono previste complessivamente 18 settimane di trattamento di integrazione salariale per periodi decorrenti <b>dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020</b> . Si evidenzia che le settimane di integrazione salariale normate dai decreti precedenti, se non fruite entro il 12 luglio, non potranno più essere recuperate [Esempio: se l'impresa utilizzatrice non ha mai utilizzato integrazioni salariali "COVID" tra il 23 febbraio ed il 12 luglio 2020, avrà diritto esclusivamente alle 18 settimane da utilizzare tra il 13 luglio ed il 31 dicembre 2020].
	DALLA 10^ ALLA 18^ SETTIMANA	<b>Dovuto</b> (in assenza di motivazioni che ne consentano l'esonero)	
Decreto-legge n. 137/2020 c.d. Decreto Ristori	6 SETTIMANE	<b>Dovuto</b> (in assenza di motivazioni che ne consentano l'esonero)	Sono previste ulteriori 6 settimane di trattamento di integrazione salariale per periodi decorrenti <b>dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021</b> .
Decreto-legge n. 149/2020, c.d. Decreto Ristori Bis			Estende i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto 137/2020 ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.



Decreto-legge n. 157/2020, c.d. Decreto Ristori Qater			Riconosce la possibilità di estendere i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto 104/2020 anche ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.
---	--	--	---

**Da ultimo, appare utile informare che nel corso del mese di gennaio, auspicabilmente con unica circolare, saranno fornite le indicazioni relative a:**

- **Assegno di disponibilità (Art.32) – periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020**  
**Invio dati al Fondo dal 25 gennaio al 25 febbraio 2021**
- **Rendicontazione TIS in deroga – periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020**  
**Invio dati al Fondo dal 9 marzo al 31 marzo 2021**
- **Rendicontazione TIS semplificato – periodo dal 1° maggio 2020 al 31 ottobre 2020**  
**Invio dati al Fondo dal 1° aprile al 17 maggio 2021.**

Il Direttore Generale  
Antonino Costantino

